

N° /2022 R.E.



Tribunale Ordinario di Ferrara

Ufficio esecuzioni mobiliari

IL GE

Sollevata di ufficio la questione della efficacia del pignoramento, assegnato un termine a parte procedente per potere interloquire, letta la memoria depositata il 17.1.23, rileva:

Il pignoramento de quo risulta effettuato nei modi di cui all'art. 521 bis c.p.c. Quanto al pignoramento di beni iscritti al P.R.A. nelle forme di cui all'art. 521 bis c.p.c., occorre premettere che si tratta, per effetto delle modifiche introdotte nel 2015 all'istituto entrato in vigore solo un anno prima, di un procedimento alternativo a quello ex art. 513 c.p.c.: il creditore puo' scegliere di effettuare il pignoramento di veicolo nella forma mobiliare "classica" o nelle forme del nuovo procedimento. Questa seconda forma consente di effettuare il pignoramento di veicolo con un atto di pignoramento notificato al debitore che indichi e documenti la esistenza di veicoli iscritti al P.R.A. e intestati al debitore e contenga la ingiunzione di cui all'art 492 c.p.c, oltre alla intimazione al debitore di consegnare all'IVG del circondario di residenza o sede del debitore il mezzo pignorato entro dieci giorni dalla notifica del pignoramento. Il pignoramento deve inoltre essere trascritto al P.R.A. Come nella esecuzione immobiliare il gravame spiega efficacia verso il debitore dal momento della notifica dell'atto di pignoramento, mentre diviene opponibile ai terzi solo dopo la trascrizione. Tutto l'assetto normativo indica come necessaria, al fine del compimento definitivo del pignoramento, la materiale apprensione del bene.



Infatti il 5° comma dell'art. 521 bis c.p.c. dispone che entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta consegna del veicolo all'IVG, il creditore deposita presso la cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, unitamente alle copie conformi di titolo esecutivo, precetto, atto di pignoramento e nota di trascrizione. Soltanto a questo punto, prosegue il 6° comma, il cancelliere provvede a formare il fascicolo dell'esecuzione, mentre in caso di tardivo deposito il pignoramento perde efficacia ipso jure. La ratio legis è abbastanza chiara e consiste nel voler evitare l'iscrizione a ruolo di procedimenti destinati ad estinguersi per il rischio di mancato reperimento del bene; solo in seguito alla comunicazione dell'avvenuta consegna del veicolo (sia essa spontanea o effetto del rinvenimento del veicolo da parte delle Forze dell'Ordine ai sensi del quarto comma della norma in commento, infatti, comincia a decorrere il termine perentorio di trenta giorni entro cui il creditore, se lo vuole, deve provvedere ad iscrivere a ruolo la procedura esecutiva. Nell'originario art. 521 bis c.p.c., come concepito dal legislatore del 2014, mancava tuttavia una previsione di raccordo con l'art. 497 c.p.c. ai sensi del quale, come noto, il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento siano decorsi - in seguito al D.L. n. 83/2015 non più novanta bensì - quarantacinque giorni senza che il creditore abbia provveduto a richiedere l'assegnazione o la vendita del bene pignorato. Ma poiché tale richiesta presuppone l'avvenuta iscrizione a ruolo della procedura esecutiva e poiché, nel caso di specie, il termine per effettuare l'iscrizione stessa cominciava a decorrere da un dies a quo incerto, la comunicazione di avvenuta consegna del veicolo all'i.v.g., ne conseguiva che il pignoramento, già a suo tempo perfezionatosi con la notifica al debitore, andasse incontro, quantomeno in tutti i casi di mancata tempestiva consegna del veicolo all'i.v.g. o di un suo fortuito rinvenimento da parte degli organi di polizia, alla perdita di efficacia ex art. 497 c.p.c.. Il legislatore del 2015 è quindi opportunamente intervenuto al fine di correggere tale criticità, aggiungendo all'art. 521 bis c.p.c. un 7° comma in cui si dispone che, "in deroga a quanto previsto dall'articolo 497", l'istanza di assegnazione o di vendita deve essere depositata entro quarantacinque giorni



decorrenti non già del perfezionamento del pignoramento, bensì dal deposito, da parte del creditore, della nota di iscrizione a ruolo, la quale presuppone a sua volta, come visto, l'avvenuta consegna del veicolo.

Si deve quindi concludere che oltre alla notifica del pignoramento ed alla sua trascrizione, al fine di perfezionare il vincolo ai sensi dell'art. 521 bis c.p.c. e consentire la esecuzione forzata, il bene debba essere materialmente appreso alla procedura, essendo in sostanza la consegna del bene il momento in cui il vincolo acquista efficacia: "soltanto da questo momento il pignoramento può essere considerato avere esito positivo e avere certezza che si potrà, di fatto e concretamente, procedere alla vendita forzata degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, già "giuridicamente" pignorati, ma "di fatto" non ancora sottratti alla circolazione (non soltanto automobilistica, ma anche e soprattutto) dei traffici giuridici".

Ne consegue che la consegna del bene all'I.V.G. diviene, in pratica, non più il criterio per determinare la pendenza del termine entro cui procedere a pena di decadenza alla iscrizione del pignoramento bensì la condizione per la iscrizione a ruolo del pignoramento e per la vendita del bene (Tribunale Trapani, 08/10/2020).

Secondo taluno, sulla base della norma ex art. art. 66 c.p.c., in forza della quale il giudice può disporre "in ogni tempo" la sostituzione del custode, il creditore potrebbe avanzare la relativa istanza di sostituzione del custode prima del deposito della istanza di vendita, al fine di verificare se l'istituto vendite riesce a ottenere la consegna del mezzo onde poi dare impulso al procedimento solo se questa è avvenuta. Questa interpretazione incontra il limite del dettato della norma, secondo la quale il termine per la iscrizione a ruolo decorre dal momento della consegna del veicolo (nel senso che prima di tale circostanza non può essere iscritto a ruolo il pignoramento, essendo la ratio quella di consentire alla pendenza di esecuzioni che potenzialmente possono portare ad un ricavo da assegnare al creditore); ed altresì si scontra con il dato della assenza di giudice cui rivolgere la istanza poiché la nomina del giudice



dell'esecuzione avviene solo a fronte dell'iscrizione a ruolo, non essendovi più il deposito del pignoramento ad opera dell'ufficiale giudiziario.

Non manca anche chi sostiene che il precedente possa comunque iscrivere a ruolo e depositare l'istanza di vendita, sperando che a seguito della nomina l'i.v.g. riesca ad impossessarsene (come ipotizzato nel caso de quo dall'istante): in tale prospettiva il giudice dispone la sostituzione del custode, con conseguente nomina dell'i.v.g. a cui spetta il compito di rinvenire il bene (Trib. Mantova 13 ottobre 2015, in *www.ilcaso.it*, 13521; Trib. Padova 25 agosto 2015, *ivi*, 13450).

A chi scrive questa strada non pare percorribile, in quanto attribuisce all'i.v.g. la custodia di un bene non ancora rinvenuto, essendo la disponibilità del bene il presupposto di fatto imprescindibile della custodia stessa. E del resto, lo si ribadisce, la norma di legge non consente alla iscrizione a ruolo prima della materiale apprensione del bene, salvo il caso previsto dall'art. 159-ter disp. att. c.p.c., in perfetta linea con la ratio della normativa, ovvero quella di evitare la pendenza di esecuzioni destinate a permanere in una sorta di limbo a tempo indeterminato, e il cui dispiegamento di effetti rimane condizionato ad un evento incerto nell'an e nel quando.

Nel caso de quo quindi, non essendo stata effettuata, al momento della iscrizione a ruolo, alcuna materiale apprensione del bene, a causa della incompletezza del pignoramento, il gravame deve essere dichiarato inefficace e la istanza di vendita rigettata.

PQM

Dichiara inefficace il gravame e rigetta la istanza di vendita.

Manda a parte precedente per la cancellazione del vincolo trascritto al PRA.

Ferrara 30/01/2023

Il G.E.

Anna Ghedini

